

- (12) I vincoli tecnici dei regimi di sostegno di misure forestali diverse dall'imboschimento di terreni agricoli rendono non pertinente l'applicazione del regime di sanzioni previsto dagli articoli 30, 31 e dall'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2001 (2).
- (13) L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 2419/2001, che prevede deroghe all'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni dal beneficio degli aiuti, si applica al sostegno accordato in base alle superfici e ai capi di bestiame. Per ragioni di coerenza occorre estendere l'applicazione di tali deroghe alle altre misure di sviluppo rurale.
- (14) Le informazioni sull'applicazione delle vecchie misure di accompagnamento previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (3), (CEE) n. 2079/92 (4), e (CEE) n. 2080/92 (5), che rientrano nella programmazione finanziaria del periodo 2000-2006, devono essere inserite tra le informazioni contenute nella relazione annuale di esecuzione prevista dall'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Inoltre, le spese connesse a tali misure devono essere inserite nelle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 445/2002. Occorre pertanto sopprimere gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di sorveglianza finanziaria di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione (6), agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1404/94 della Commissione (7) e agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1054/94 della Commissione (8).
- (15) Le modifiche di alcune delle caratteristiche principali delle misure di sostegno previste nell'allegato II del regolamento (CE) n. 445/2002, che richiedono l'approvazione della Commissione, si sono rivelate particolarmente onerose nella gestione dei programmi. Appare quindi necessario modificare detto allegato in modo che tali modifiche possano essere decise dagli Stati membri e successivamente notificate alla Commissione.
- (16) È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 445/2002 in conformità.
- (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

(1) GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.

(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105.

(3) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85, regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

(4) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91, regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

(5) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96, regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

(6) GU L 102 del 25.4.1996, pag. 19, regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1750/1999.

(7) GU L 154 del 21.6.1994, pag. 8, regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1750/1999.

(8) GU L 115 del 6.5.1994, pag. 6, regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1750/1999.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 445/2002 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 33, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

«Tale termine può essere prorogato di venti giorni lavorativi, purché tale possibilità sia prevista nel documento di programmazione.»

- 2) Nella sezione 1 del capo II è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 39 bis

1. Gli Stati membri che applicano listini di prezzi unitari per la determinazione del costo di taluni investimenti effettuati nel settore forestale ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, primo, secondo e sesto trattino, nonché dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono esentare il beneficiario dall'obbligo, previsto dalla norma n. 1, punto 2, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000, di presentare fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente per gli investimenti di cui trattasi.

2. L'applicazione dei listini di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i listini sono calcolati dalle autorità pubbliche competenti in base a criteri oggettivi che consentano di determinare i costi delle singole attività tenendo conto delle specifiche condizioni locali ed evitando ogni sovracompenso;
- b) gli investimenti cofinanziati sono realizzati tra il momento della presentazione della domanda di aiuto e il pagamento finale dell'aiuto.»

- 3) L'articolo 44 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) il testo delle lettere b), c) e d) è sostituito dal seguente:

«b) le caratteristiche principali delle misure di sostegno di cui all'allegato II;

c) l'importo complessivo del sostegno comunitario e l'importo complessivo del costo totale ammissibile o delle spese pubbliche ammissibili, stabiliti nella decisione di approvazione del documento di programmazione;

d) la ripartizione della dotazione finanziaria tra le varie misure del documento di programmazione quando essa superi:

— il 15 % dell'importo complessivo del costo totale ammissibile previsto per il programma per l'intero periodo di programmazione, se la partecipazione comunitaria si basa sul costo totale ammissibile,